

REPERTORIO N. 121921

RACCOLTA N. 47595

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore diciassette e minuti trenta, nello studio in Viale Italia n. 24, in Comune di

Tirano, 24 gennaio 2023

Innanzitutto a me Giandomenico Schiantarelli, Notaio in Tirano, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è presente il signor Besseghini Placido nato a Grosio (SO) il giorno 31 luglio 1960, residente a Grosio (SO) Via Indipendenza n. 59, nella sua qualità e veste di Presidente del Comitato Provvisorio dell'Associazione "SERAPHIMS GOSPEL CHOIR - Associazione di Promozione Sociale (o APS)", con sede in Tirano (SO) Viale Italia n. 163, codice fiscale numero 93035430144, costituita con atto a mio rogito del 13 settembre 2022 numero 121562/47309 di repertorio, registrato a Sondrio il 22 settembre 2022 al numero 8529 serie 1T.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi richiede di far constare col presente atto, le deliberazioni che sarà per prendere l'Assemblea dei soci di detta Associazione, qui riunitasi, previa convocazione regolarmente effettuate nelle forme previste dall'articolo 13 dello statuto sociale, in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche degli articoli 3, 6 e 11 dello statuto sociale come richiesto in sede di iscrizione al RUNTS.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, assume la Presidenza della Assemblea nella sua qualità di Presidente del Comitato Provvisorio il signor Besseghini Placido il quale, chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente rileva e fa constare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, mediante lettera o email inviata ai soci in data 10 gennaio 2023;

- che l'Assemblea in prima convocazione fissata presso lo studio in Grosio in Via Roma n. 84/B, il giorno 23 gennaio 2023 alle ore nove, è andata deserta come risulta da apposito verbale;

- che del Comitato Provvisorio, oltre ad esso Presidente, sono presenti anche gli altri componenti signore Maria Severina Greco e Michela Folcio;

- che sono presenti in proprio o per delega 10 (dieci) soci sui numero 20 (venti) soci costituenti la compagine sociale;

- che ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci iscritti e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti per cui

d i c h i a r a

la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

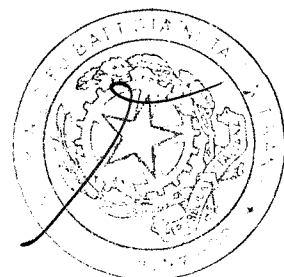
REGISTRATO

A SONDRIO

Addì 27 gennaio 2023

Num. 754 Serie 1T

Totale € 45,00



Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, fa presente che il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia di Sondrio, competente per l'iscrizione dell'Associazione al "RUNTS" con comunicazione in data 28 novembre 2022 ha richiesto la modifica degli articoli 3 (tre), 6 (sei) ed 11 (undici) dello statuto sociale e più precisamente è stato richiesto che:

- nel punto 1 (uno) dello articolo 3 (tre) si faccia esplicito riferimento allo articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

- nel punto 5 (cinque) dello articolo 6 (sei) si inseriscano anche le modalità di voto per i soci minorenni;

- nel punto 6 (sei) dello articolo 11 (undici) si elimini la previsione che per essere ammessi al voto è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative;

per cui si propone di modificare gli articoli 3 (tre), 6 (sei) ed 11 (undici) dello statuto sociale nel testo che segue:

"Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare persegue le seguenti finalità:

- promuovere, incrementare, realizzare e diffondere l'attività musicale e corale nel contesto territoriale e socio-culturale;

- promuovere l'educazione e la formazione corale.

L'associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione ad attività promosse o sostenute da terzi, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: iniziative culturali, formative e di spettacolo, corsi, stage, vacanze studio, laboratori, che abbiano attinenza con la musica e l'attività corale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati."

"Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

2.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sotto-

scrizione dell'atto costitutivo o che hanno aderito alla associazione entro il 31 dicembre 2022.

2.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

2.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

3. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio, dandosi atto che per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi ha la potestà genitoriale."

"Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

5. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto tutti gli associati."

Il Presidente dopo aver illustrato il nuovo testo dello statuto invita l'Assemblea a deliberare in merito.

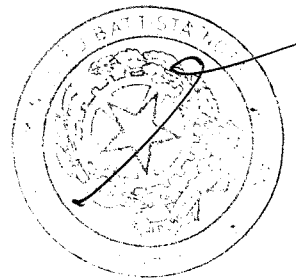
L'Assemblea con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente all'unanimità,

d e l i b e r a

- di modificare gli articoli 3 (tre), 6 (sei) ed 11 (undici) dello statuto sociale nel testo sopra proposto;

- di prendere atto che il testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata a seguito delle modifiche apportate ed invariato in ogni altra sua parte, è quello che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea delibera inoltre di delegare al Presidente l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la validità delle sopra prese deliberazioni.



Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciotto e minuti trentadue.....

Il presente atto è registrato in esenzione di imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.....

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.....

Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive unitamente allo allegato con me Notaio, alle ore diciotto e minuti trentacinque.....

Consta di due fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per sette intere pagine e fin qui di questa ottava.....

F.to Besseghini Placido

Giandomenico Schiantarelli L.S.



.....ALLEGATO "A" AL N. 121921/47595.....
.....**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**.....
.....**COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE**.....
.....**SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**.....
.....**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**.....
.....**"SERAPHIMS GOSPEL CHOIR - APS"**.....

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "SERAPHIMS GOSPEL CHOIR - Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Tirano e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. L'associazione potrà istituire sedi secondarie.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare persegue le seguenti finalità:

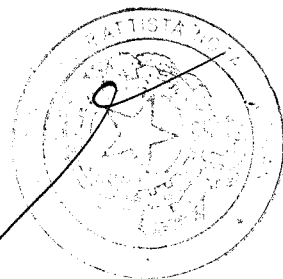
- promuovere, incrementare, realizzare e diffondere l'attività musicale e corale nel contesto territoriale e socio-culturale;

- promuovere l'educazione e la formazione corale.

L'associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione ad attività promosse o sostenute da terzi, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: iniziative culturali, formative e di spettacolo, corsi, stage, vacanze studio, laboratori, che abbiano attinenza con la musica e l'attività corale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso,



il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.....

Art. 4 - Attività diverse.....

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.....

Art. 5 - Raccolta fondi.....

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.....

Art. 6 - Ammissione.....

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.....

2. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.....

2.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo o che hanno aderito alla associazione entro il 31 dicembre 2022.....

2.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.....

2.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.....

3. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.....

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.....

5. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio, dandosi atto che per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi ha la potestà genitoriale.....

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.....

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.....

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.....

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.....

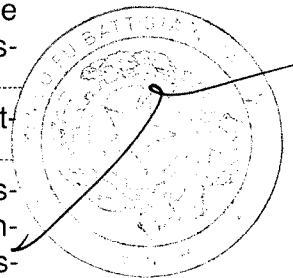
4. Ciascun associato ha diritto:.....
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in As-
semblea direttamente o per delega e di presentare la propria candi-
datura agli organi sociali;.....
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne
l'andamento;.....
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;.....
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;.....
 - e) di recedere in qualsiasi momento.....

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo
le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera
del Consiglio Direttivo.....

5. Ciascun associato ha il dovere di:.....
- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e
quanto deliberato dagli organi sociali;.....
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali,
con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello
scopo;.....
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consi-
glio Direttivo.....

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio.....

1. La qualità di socio si perde per:.....
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momen-
to il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;.....
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro
180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio
Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine
congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto
può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7
del presente Statuto.....
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'asso-
ciazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il re-
cesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre
somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diven-
tano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Con-
siglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni
eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.....
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle
decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'as-
sociazione stessa.....
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Diret-
tivo.....
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'as-
sociato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, en-
tro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'As-
semblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presi-
dente dell'associazione.....
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del
contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.....



Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

2. Gli organi sociali e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

5. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto tutti gli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;

d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consi-

glio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

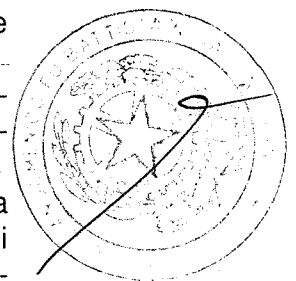
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il



quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.....

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.....

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.....

Art. 15 - Consiglio Direttivo.....

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.....

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.....

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.....

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.....

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.....

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo.....

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:.....

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;.....

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;.....

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;.....

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;.....

e) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale;.....

f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo;.....

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;.....

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;.....

i) deliberare in merito all'esclusione di soci;.....

j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;.....

k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;.....

- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;.....
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;.....
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;.....
- o) nominare il Direttore Artistico;.....
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;.....
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.....

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.....

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.....

In caso di dimissioni o di morte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attraverso la nomina del primo tra i "non eletti" e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute.....

Qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma il presidente convoca l'assemblea per la nomina di nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati.....

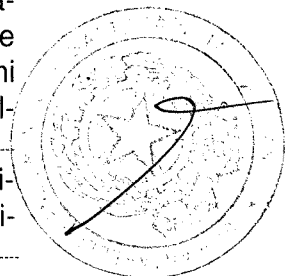
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea.....

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.....

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.....

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.....

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.....



6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.....

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.....

Art. 18 - Il Presidente.....

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.....

2. Il Presidente:.....

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;.....

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;.....

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;.....

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;.....

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;.....

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.....

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.....

4. Sia di fronte ai soci che ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.....

Art. 19 - Il Segretario.....

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.....

Art. 20 - Organo di Controllo.....

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.....

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.....

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.....

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di Controllo

sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Direttore

1. Il Direttore è nominato fra persone di provata capacità e gli è affidata la direzione tecnica ed artistica del coro. L'accettazione dell'incarico comporta il divenire socio con la possibilità di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo con diritto ad esprimere il proprio parere consultivo.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

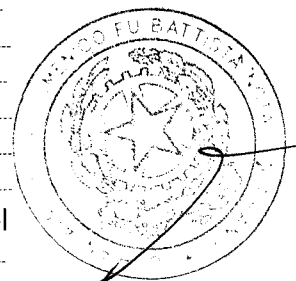
3. I verbali, di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da chi preside la riunione e dal Segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;



- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;.....
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;.....
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;.....
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.....

Art. 24 - Scritture contabili.....

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.....

Art. 25 - Esercizio sociale.....

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.....
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo che deve convocare l'Assemblea per l'approvazione entro il mese di 30 aprile.....
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.....
4. La relazione di missione, obbligatoria al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.....
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.....

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili.....

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.....
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.....

Art. 27 - Assicurazione dei volontari.....

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.....
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.....

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio.....

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

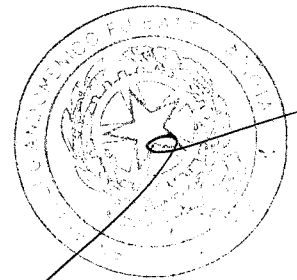
previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

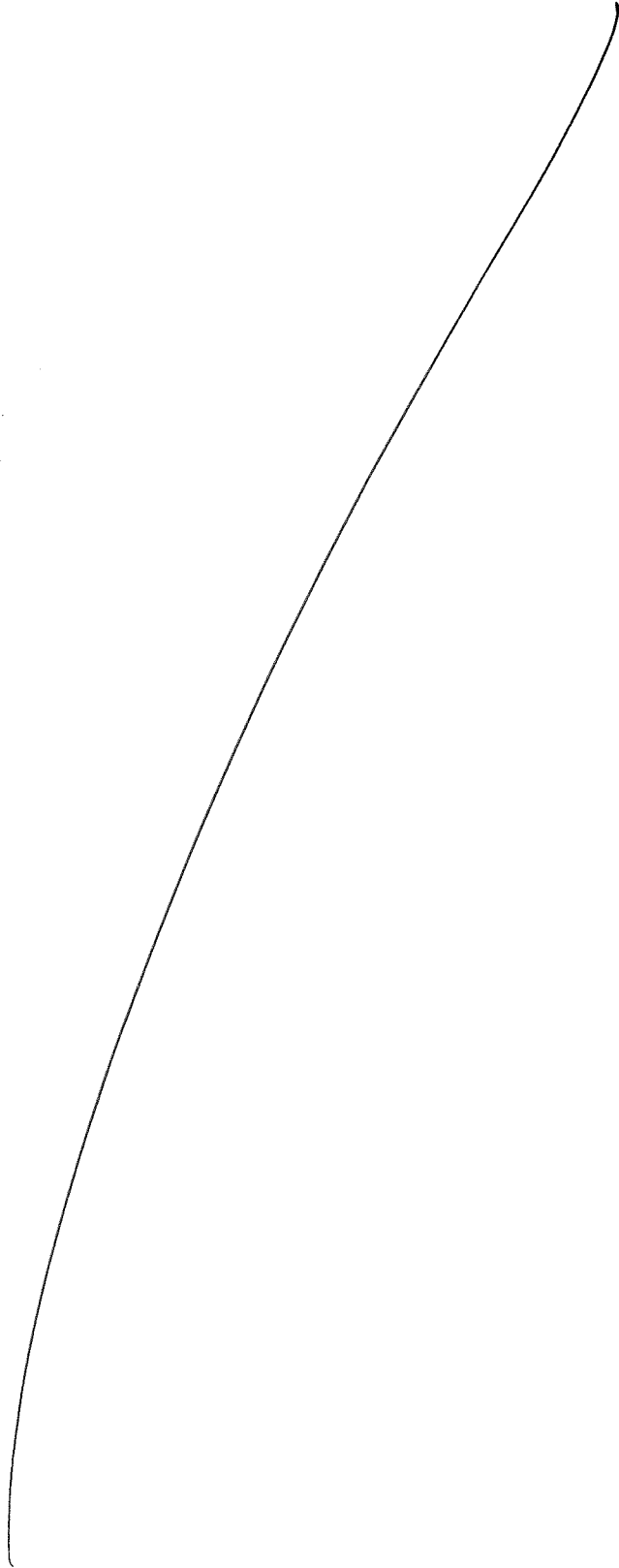
Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

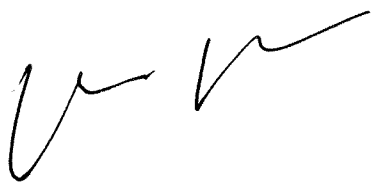
F.to Besseghini Placido

Giandomenico Schiantarelli L.S.





Copia conforme all'originale stesa su sedici
facciate che si rilascia per uso amministrativo.
Tirano, li 27 gennaio 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of two stylized, connected cursive letters, possibly 'V' and 'V'.